



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.A. n. 1214 del 25.07.1981, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 03.10.1981 ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, affisso all'albo pretorio del Comune di Ragusa il 15.03.1980 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, la zona del fiume Irminio, dalla foce alla sorgente, ricadente anche nel comune di Ragusa;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n. 6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n. 21;

VISTO il D.A. n. 1346 del 05/04/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 13/05/2016, relativo al Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 19 pubblicata nella Parte Prima della G.U.R.S. n. 1 del 3 gennaio 2018 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018);

VISTO il D.D.G. n. 4207 del 19/9/2017, con il quale si conferisce delega al dirigente del *Servizio 5 - Tutela e Acquisizioni* di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.Lgs. n.42/2004;

ACCERTATO che la ditta Licitra Emanuele ha eseguito, nell'anno 2003, nel Comune di Ragusa (RG) – Contrada Scassale s.n.c., Foglio n. 50, p.lla 641, le opere abusive consistenti:

- nella realizzazione dell'intero immobile.

CONSIDERATO che le opere sono abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;

VISTO il provvedimento prot. n. 2230/U.O. 07 del 10/8/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa è del parere che le opere di che trattasi arrecano lieve pregiudizio alle valenze paesaggistiche;

VISTO il provvedimento prot. n. 2230/U.O. 07 del 10/8/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha dichiarato la compatibilità paesaggistica, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTA la perizia allegata al provvedimento prot. n. 2230/U.O. 07 del 10/8/2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria, ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, ai fini della depenalizzazione, ha valutato il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in **Euro 5.900,35**;

VISTA la perizia allegata al provvedimento prot. n. 2230/U.O. 07 del 10/8/2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., con la quale la Soprintendenza di Ragusa ha determinato, ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in **Euro 4.294,84** il profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive assimilate alla tipologia n. "1" della tabella allegata al citato decreto 6137/99;

ACCERTATO che la Soprintendenza di Ragusa ha erroneamente quantificato il sopra citato profitto pari ad Euro 4.294,84 anziché Euro 4.908,38 e che, quindi, il profitto conseguito mediante la realizzazione delle medesime opere deve intendersi pari ad **Euro 4.908,38**;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;



REGIONE SICILIANA

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art. 1) Il Sig. **Licitra Emanuele** (C.F.: XXXXXXXXXXXX), domiciliato a XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., la somma di **Euro 5.900,35** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice SIOPE E 3.02.02.01.001, quale indennità risarcitoria per la realizzazione delle opere abusive, descritte in premessa, in area di interesse paesaggistico.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso l' Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite **conto corrente postale n° 10694974** intestato a “UniCredit di Ragusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario, utilizzando il codice **IBAN IT30D0760117000000010694974**, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Ragusa – Cassiere RG”.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “**Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni**”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio 5 Tutela e Acquisizioni – Unità Operativa di Base S5.2, Via Delle Croci n. 8 – 90139 - Palermo:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit spa;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 5.900,35** sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2018.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00” secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 19 febbraio 2018

Il Dirigente del Servizio
Daniela Mazzearella
F.to